

OGGETTO: RELAZIONE SUI BILANCI DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. E GAIA SPORT SSD PER L' ESERCIZIO 2022- PRESA D'ATTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che il termine previsto per l'approvazione dei bilanci di cui all'oggetto, da parte dell'Assemblea ordinaria delle rispettive società, è di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

Riscontrato che

- in data 28/04/2023 l'Assemblea ordinaria dei soci di Gaia Servizi srl ha approvato il bilancio al 31/12/2022 completo della relazione della gestione, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del Collegio Sindacale;
- in data 28/04/2022 l'Assemblea ordinaria dei soci di Gaia Sport SSD ha approvato il bilancio al 31/12/2022 completo della relazione sul governo societario;

Richiamato l'articolo 3 dello statuto di Gaia Servizi s.r.l., dove è prevista la presentazione al Consiglio Comunale del bilancio approvato;

Preso atto, altresì, che in data 20/06/2023 il Presidente delle società e il Direttore Generale hanno presentato alla Commissione Tecnica Finanziaria i bilanci delle società al 31/12/2022;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso:

prende atto

della presentazione dei bilanci al 31/12/2022

- della società in house, partecipata al 100%, Gaia Servizi s.r.l. come da documentazione allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, costituita da:
 - Bilancio di esercizio e nota integrativa
 - relazione della gestione del bilancio
 - relazione sul governo societario
 - relazione del collegio sindacale
 - Verbale Assemblea dei Soci
- della società Gaia Sport SSD partecipata indiretta al 100% per tramite di Gaia Servizi srl come da documentazione allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, costituita da:
 - Bilancio di esercizio
 - relazione del revisore unico
 - relazione sul governo societario
 - Verbale Assemblea

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l il Comune di Bollate intende valutare se sia necessario istituire il servizio di gestione e manutenzione degli immobili comunali come un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai sensi dell'artt. 2, co. 1 lett. c), e 10 del d.lgs. n. 201/2022;
- l negli ultimi anni non è mai emerso l'interesse e/o l'intenzione, da parte di imprese liberamente operanti nel mercato o cittadini singoli o associati, di svolgere il servizio di gestione e manutenzione degli immobili comunali con le caratteristiche atte a soddisfare le necessità e i bisogni della comunità. Ciò anche in considerazione del fatto che tale servizio richiede specifiche attrezzature e competenze, oltreché l'osservanza di precise prescrizioni normative, responsabilità e rischi;
- l il Comune ritiene che il servizio in parola sia necessario per assicurare la soddisfazione della comunità locale dal punto di vista del decoro del territorio comunale, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e della tutela e salvaguardia della salute pubblica;
- l il Comune ritiene che lo svolgimento di tale servizio debba essere connotato dalla continuità, dalla professionalità e debba essere garantita l'omogeneità su tutto il territorio dell'ente locale;
- l da quanto sopra emerge che il servizio di gestione e manutenzione degli immobili comunali debba essere istituito come servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto trattasi dell'unica soluzione percorribile e idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale;
- l il Comune, inoltre, ritiene che tale servizio – proprio al fine di garantire omogeneità e continuità – debba essere svolto da un unico operatore qualificato, al quale dovranno essere imposti specifici obblighi di servizio pubblico;

Premesso, altresì, che:

- Il Comune di Bollate ha in essere con la società Gaia Servizi s.r.l. il contratto per il servizio di gestione e manutenzione degli immobili;
 - il Comune di Bollate ha la necessità di procedere ad una nuova assegnazione dei servizi di gestione e manutenzione degli immobili comunali;
 - il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento;

Dato atto che:

- l Gaia Servizi s.r.l. ha presentato al Comune di Bollate la proposta contrattuale e progettuale per la gestione in house del suddetto servizio, e precisamente:
 - la proposta di contratto per la durata di 5 (cinque) anni;
 - Il Quadro Economico.
- l l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a Gaia Servizi Srl il servizio in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

Preso atto:

- l) delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*;
- l) che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da Gaia Servizi s.r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente;

Considerato che:

- l) il modello *in house providing* può essere utilizzato dall'Ente tanto per la gestione diretta di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, quanto per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni, comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. T.U.S.P.;
- l) per effetto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, approvata, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2022, Gaia Servizi Srl risulta inquadrata proprio nell'ambito dell'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P. in quanto la stessa svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e con tipo di controllo diretto *in house*;
- l) da ciò discende che la volontà dell'Amministrazione è quella di configurare l'organizzazione delle funzioni di cui trattasi non in termini di mera esternalizzazione, ma di utilizzazione delle competenze di un soggetto sul quale l'ente locale esercita un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

Visti:

- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale *“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”* (co. 1)
- l'art.16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*) e ss.mm.ii;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che specifica che *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016"* e, in caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che *"gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla*

qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30"

- le Linee Guida n. 7 dell'ANAC ad oggetto "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*";

Dato atto che:

- l Gaia Servizi s.r.l. è una società partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate (MI), istituzionalmente deputata alla "*gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni*", ciò anche attraverso la manutenzione degli immobili dell'ente;
- l Il Comune di Bollate partecipa alla compagine sociale di Gaia Servizi s.r.l., la cui strutturazione societaria è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house* come recepiti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla pertinente normativa nazionale, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Servizi s.r.l.;
- l Il modello gestionale che si genera è, pertanto, in linea con gli indirizzi programmatici del Comune, nella misura in cui integra un progressivo miglioramento nella gestione patrimonio dell'ente, garantendo la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi medesimi;

Vista la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*", che tiene conto:

- dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" – secondo cui "**2.** *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.* **3.** *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni*";
- che l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un regime speciale per gli affidamenti *in house*, prevedendo che "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad ogget-*

to servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” (co. 2);

- che il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", c.d. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, il cui art. 10, co. 3, stabilisce che "Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali".

Considerato che:

- all'Amministrazione interessata alla scelta del modello gestionale da praticare è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento *in house*;
- alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (*cf.* Cons. di Stato, sez. V, 6 maggio 2022 n. 3562), occorre operare anche una comparazione con i dati economici riferiti alle esperienze gestionali nei territori limitrofi;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house* del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)";

Ritenuto, quindi:

- che la proposta formulata da Gaia Servizi Srl per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;
- di affidare alla società Gaia Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Bollate del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente in oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto per la durata di anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui all'allegata proposta di contratto di servizio;
- **Visti:**
 - il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
 - l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi ;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante il sistema di votazione elettronica con esito.....

DELIBERA

1) di istituire il servizio di interesse economico generale di livello locale relativo alla gestione e manutenzione degli immobili comunali, ciò in quanto – per i motivi espressi in premessa – si ritiene che lo stesso sia necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, il quale – proprio al fine di garantire omogeneità e continuità – dovrà essere svolto da un unico operatore qualificato;

2) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in house* del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;

3) di approvare, a tal fine, la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50)*" (comprensiva dei relativi allegati), allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

4) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui al precedente punto 2), di autorizzare l'affidamento in favore di Gaia Servizi Srl il servizio di manutenzione degli immobili dell'ente per la durata di cinque anni a far data dal 01.10.2023, e quindi fino al 30/09/2028, secondo la modalità dell'*in house providing*, alle condizioni risultanti dalla documentazione espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

5) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 192, co. 3, del d. lgs n. 50/2016 e dall'art. 31 del d. lgs n. 201/2022;

6) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati.

7) di prendere atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo i seguenti documenti:

- Proposta di gestione del servizio
- Relazione di valutazione ex art. 192
- Schema del contratto di servizio
- Schema della contabilità
- Quadro Economico
- Carta dei Servizi

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario alla continuità dei servizi, con separata votazione resa

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. lgs 267/2000.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOLLATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Bollate ha in essere con la società Gaia Servizi s.r.l. il contratto per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica (repertorio n. 9918 dell'23/05/08) di prossima scadenza;
 - il Comune di Bollate ha la necessità di procedere ad una nuova assegnazione dei servizi di gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica;
 - il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento;

Dato atto che:

- } Gaia Servizi s.r.l., con nota in data 15/6/2023 prot. 27025, ha presentato al Comune di Bollate la proposta contrattuale e progettuale per la gestione in house dei suddetti servizi, e precisamente:
 - } la proposta di contratto per la durata di 5 (cinque) anni;
 - } Il Disciplinare Tecnico;
 - } Il Quadro Economico.
- l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a Gaia Servizi Srl il servizio in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

Preso atto:

- } delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*;
- } che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da Gaia Servizi s.r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, del servizio di gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica del Comune di Bollate;

Considerato che:

- il modello *in house providing* può essere utilizzato dall'Ente tanto per la gestione diretta di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, quanto per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni, comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. T.U.S.P.;

Vista la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)", che tiene conto:

- dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" – secondo cui "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni";
- che l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un regime speciale per gli affidamenti *in house*, prevedendo che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche" (co. 2);
- che il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", c.d. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, il cui art. 10, co. 3, stabilisce che "Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali".

Considerato che:

- l) all'Amministrazione interessata alla scelta del modello gestionale da praticare è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento *in house*;
- l) alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 6 maggio 2022 n. 3562), occorre operare anche una comparazione con i dati economici riferiti alle esperienze gestionali nei territori limitrofi;

Rilevato che per il servizio di cui trattasi non risultano convenzioni CONSIP attive;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)";

Ritenuto, quindi:

- l) che la proposta formulata da Gaia Servizi Srl per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento in house del servizio gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n.

201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;

-) di affidare alla società Gaia Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Bollate il servizio di servizio gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica in oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto per la durata di anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui all'allegata proposta di contratto di servizio;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante il sistema di votazione elettronica con esito.....

DELIBERA

1) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in house* del servizio di gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;

2) di approvare, a tal fine, la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*" (comprensiva dei relativi allegati), allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui al precedente punto 2), di autorizzare l'affidamento in favore di Gaia Servizi Srl del servizio di gestione per la conduzione e manutenzione degli impianti e reti di illuminazione pubblica per la durata di cinque anni a far data dal 01.10.2023, e quindi fino al 30/09/2028, secondo la modalità dell'*in house providing*, alle condizioni risultanti dalla documentazione espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

4) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 192, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022;

5) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati.

6) di prendere atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo i seguenti documenti:

- Proposta gestionale
- Relazione di valutazione ex art. 192
- Schema del contratto di servizio
- Carta dei Servizi
- Quadro economico

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario alla continuità dei servizi, con separata votazione, presenti n..Consiglieri, votanti n...

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELL'ARREDO URBANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l il Comune di Bollate intende valutare se sia necessario istituire il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano come un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai sensi dell'artt. 2, co. 1 lett. c), e 10 del d. lgs n. 201/2022;
- l negli ultimi anni non è mai emerso l'interesse e/o l'intenzione, da parte di imprese liberamente operanti nel mercato o cittadini singoli o associati, di svolgere il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano con le caratteristiche atte a soddisfare le necessità e i bisogni della comunità. Ciò anche in considerazione del fatto che tale servizio richiede specifiche attrezzature e competenze, oltretché l'osservanza di precise prescrizioni normative, responsabilità e rischi;
- l il Comune ritiene che il servizio in parola sia necessario per assicurare la soddisfazione della comunità locale dal punto di vista del decoro del territorio comunale, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e della tutela e salvaguardia della salute pubblica;
- l il Comune ritiene che lo svolgimento di tale servizio debba essere connotato dalla continuità, dalla professionalità e debba essere garantita l'omogeneità su tutto il territorio dell'ente locale;
- l da un punto di vista generale, già il Comitato per il verde pubblico (organismo istituito presso il Ministero dell'Ambiente dalla legge 10/2013) con deliberazione n. 6 del 16 marzo 2015 aveva chiarito che il servizio relativo al verde pubblico comunale "*rientra senz'altro fra i servizi pubblici locali*";
- l da quanto sopra emerge che il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano debba essere istituito come servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto trattati dell'unica soluzione percorribile e idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale;
- l il Comune, inoltre, ritiene che tale servizio – proprio al fine di garantire omogeneità e continuità – debba essere svolto da un unico operatore qualificato, al quale dovranno essere imposti specifici obblighi di servizio pubblico;

Premesso, altresì, che:

- l Il Comune di Bollate ha in essere con la società Gaia Servizi s.r.l. il contratto per il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico (repertorio n. 9950 dell'11/07/08) e il contratto per il servizio di gestione e manutenzione dell'arredo urbano (repertorio n. 10.009 dell'1/12/2008), di prossima scadenza;
 - l il Comune di Bollate ha la necessità di procedere ad una nuova assegnazione dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano;
 - l il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento;

Dato atto che:

- l Gaia Servizi s.r.l., con nota in data 15/6/2023 prot. 27025, ha presentato al Comune di Bollate la proposta contrattuale e progettuale per la gestione in house dei suddetti servizi, e precisamente:
 - la proposta di contratto per la durata di 5 (cinque) anni;
 - Il Disciplinare Tecnico;
 - Il Quadro Economico.

- l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a Gaia Servizi Srl il servizio in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

Preso atto:

- delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*;
- che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da Gaia Servizi s.r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano del Comune di Bollate;

Considerato che:

- il modello *in house providing* può essere utilizzato dall'Ente tanto per la gestione diretta di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, quanto per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni, comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. T.U.S.P.;
- per effetto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, approvata, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2022, Gaia Servizi Srl risulta inquadrata proprio nell'ambito dell'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P. in quanto la stessa svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e con tipo di controllo diretto *in house*;
- da ciò discende che la volontà dell'Amministrazione è quella di configurare l'organizzazione delle funzioni di cui trattasi non in termini di mera esternalizzazione, ma di utilizzazione delle competenze di un soggetto sul quale l'ente locale esercita un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

Visti:

- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale “Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.” (co. 1);
- l'art.16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che specifica che "Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016" e, in caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che "gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";

- l) le Linee Guida n. 7 dell'ANAC ad oggetto "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*";

Dato atto che:

- l) Gaia Servizi s.r.l. è una società partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate (MI), istituzionalmente deputata alla "*gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni*", ciò anche attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e aree verdi e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arredo urbano;
- l) Il Comune di Bollate partecipa alla compagine sociale di Gaia Servizi s.r.l., la cui strutturazione societaria è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house* come recepiti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla pertinente normativa nazionale, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Servizi s.r.l.;
- l) Il modello gestionale che si genera è, pertanto, in linea con gli indirizzi programmatici del Comune, nella misura in cui integra un progressivo miglioramento nella gestione patrimonio dell'ente, garantendo la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi medesimi;

Vista la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*", che tiene conto:

- dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" – secondo cui "*2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni*";
- che l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un regime speciale per gli affidamenti *in house*, prevedendo che "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*" (co. 2);
- che il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", c.d. "*Decreto Semplificazioni 2021*"), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, il cui art. 10, co. 3, stabilisce che "*Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali*".

Considerato che:

- | all'Amministrazione interessata alla scelta del modello gestionale da praticare è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento *in house*;
- | alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (*cf.* Cons. di Stato, sez. V, 6 maggio 2022 n. 3562), occorre operare anche una comparazione con i dati economici riferiti alle esperienze gestionali nei territori limitrofi;

Rilevato che per il servizio di cui trattasi non risultano convenzioni CONSIP attive;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*";

Ritenuto, quindi:

- | che la proposta formulata da Gaia Servizi Srl per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* del servizio gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;
- | di affidare alla società Gaia Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Bollate il servizio di servizio gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano in oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto per la durata di anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui all'allegata proposta di contratto di servizio;

Visti:

- il d. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d. lgs n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 del d. lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 5 e 192 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante il sistema di votazione elettronica con esito.....

DELIBERA

- 1) di istituire il servizio di interesse economico generale di livello locale relativo alla gestione e manutenzione del verde e dell'arredo urbano, ciò in quanto – per i motivi espressi in premessa – si ritiene che lo stesso sia necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, il quale – proprio al fine di garantire omogeneità e continuità – dovrà essere svolto da un unico operatore qualificato;
- 2) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in house* del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;
- 3) di approvare, a tal fine, la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192,*

co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)" (comprensiva dei relativi allegati), allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

4) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui al precedente punto 2), di autorizzare l'affidamento in favore di Gaia Servizi Srl del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano per la durata di cinque anni a far data dal 01.10.2023, e quindi fino al 30/09/2028, secondo la modalità dell'*in house providing*, alle condizioni risultanti dalla documentazione espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

5) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 192, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022;

6) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati.

7) di prendere atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo I seguenti documenti:

- Proposta di gestione
- Quadro economico
- Relazione di valutazione ex art. 192
- Proposta di contratto di servizio
- Disciplinare gestione e manutenzione verde pubblico e arredo urbano
- Carta dei Servizi

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario alla continuità dei servizi, con separata votazione, presenti n..Consiglieri, votanti n...

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. lgs 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
SORTO IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA AI
SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL
D.LGS 267/2000**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...];

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: "Art. 25 – Debiti fuori bilancio

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio

competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile "Servizi Sociali e di Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport – Tempo Libero" predisporre, sulla base della relazione allegata (All.1-Relazione), la proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento del debito fuori bilancio sorto in seguito a sentenza esecutiva;

Preso quindi atto che con sentenza n. 500/2023 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 27.2.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale si è pronunciato sul ricorso proposto dalla società sportiva dilettantistica SNEF a r.l. (n. 1205/2021 REG.RIC.) rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Salomoni, Andrea Santoro, Lorenzo Bolognini, contro il Comune di Bollate, difeso dall'avvocato Maurizio Zoppolato;

Dato altresì atto che con sopra menzionata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale:

- dichiara improcedibili il ricorso principale e i successivi ricorsi per motivi aggiunti
- condanna il Comune di Bollate al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 6.000,00 oltre accessori di legge

Considerato che, con comunicazione dell'avvocato Maurizio Zoppolato protocollata in data 12.5.2023 n. 21502 venivano inviati al Comune di Bollate i conteggi effettuati dalla controparte non soggetta ad IVA pari a :

- compensi € 6.000,00
- spese generali al 15% € 900,00
- C.P.A. al 4% € 276,00
- contributi unificati € 6.000,00

totale complessivo € 13.176,00

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- le sentenze di cui sopra rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della loro legittimità al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti , previsto ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 2-Parere Revisore dei Conti);

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, provvedendo alla copertura degli stessi capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso”;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenza riportata in premessa trovano copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2023 “Oneri da contenzioso” per l'importo di € 10.000,00, e che il raggiungimento dell'importo complessivo avverrà attraverso l'applicazione di avanzo accantonato per fondo rischi e spese (Allegato 3-Variazione))
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1- Relazione;
 - Allegato 2- Parere Revisore dei Conti;
 - Allegato 3- Variazione

Successivamente, vista l’urgenza, di provvedere all'adozione degli opportuni atti che consentano di assolvere il più tempestivamente possibile all'obbligazione di pagamento , con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.



LEGA LOMBARDA SALVINI PREMIER



Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al Presidente del C.C.,
Al Segretario Comunale,
Al Sindaco

26 maggio 2023

Oggetto: MOZIONE – Adesione a piattaforma CUDE

PREMESSO CHE

1. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 5 luglio 2021, grazie anche alla collaborazione dell'allora Ministro per le Disabilità Erika Stefani, è stata istituita una banca dati unica con la finalità di semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano.
2. Il sistema, denominato CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), consente al cittadino titolare di contrassegno rilasciato in uno dei Comuni aderenti di spostarsi con l'automobile in un altro Comune, italiano e dell'Unione Europea, senza dover preventivamente richiedere l'autorizzazione per l'ingresso nelle aree a traffico limitato o l'utilizzo dei parcheggi riservati.
3. Si tratta dunque di una soluzione innovativa, realizzata presso il CED Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) che, consentendo la gestione della targa associata al CUDE, permetterà ai Comuni che aderiscono di poterla riconoscere ed evitare di elevare sanzioni.
4. A seguito della registrazione del Comune, le persone con disabilità possono presentare allo stesso Comune che ha emesso il contrassegno, la richiesta di aderire al progetto compilando l'apposito modulo (contenuto nell'Allegato 1 nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021) ed indicare una targa "attiva" e una seconda facoltativa. A seguito della presentazione della domanda, il Comune rilascia alla persona disabile titolare del contrassegno il codice univoco utilizzabile per accedere alla piattaforma e gestire le targhe. Il titolare è responsabile della conservazione e utilizzo del codice univoco, che sarà impiegato per le verifiche di competenza degli organi che gestiscono i servizi di polizia stradale (ad esempio: accessi alle ZTL e parcheggio negli stalli riservati alle persone con disabilità).
5. Nonostante tale soluzione innovativa porti con sé anche il vantaggio di snellire il carico di lavoro e la burocrazia per gli uffici comunali, dall'elenco dei Comuni aderenti alla sperimentazione, aggiornato a febbraio 2023, risulta che sono solo 26 i Comuni che hanno aderito al progetto.

CONSIDERATO CHE

6. Per incentivare l'utilizzo del CUDE, il 24 febbraio scorso, il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, hanno firmato una lettera indirizzata al presidente dell'ANCI Antonio Decaro, affinché l'Associazione si facesse promotrice dell'adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE.
7. In particolare Vice Premier e Ministro hanno evidenziato che "L'adesione alla piattaforma produrrà effetti positivi tangibili che riguarderanno anche gli stessi Comuni che vi aderiranno, con una semplificazione della procedura normalmente necessaria per l'accesso alle zone a traffico limitato e quindi anche ai parcheggi riservati all'interno delle ZTL. Si tratta di garantire a tutte le persone con disabilità di poter circolare più agevolmente su tutto il territorio e, in particolare, ad ogni Comune di garantire la mobilità controllando le targhe attraverso le telecamere e lo scambio di dati. L'adesione alla piattaforma da parte di tutti i Comuni è fondamentale e non può attendere oltre. Insieme ad Anci incentiveremo, dunque, l'adesione dei Comuni e il diritto dei cittadini più



fragili di poter circolare liberamente e usufruendo dello stesso diritto in maniera omogenea su tutto il territorio”.

TANTO PREMESSO, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

8. Ad aderire tempestivamente alla Piattaforma gratuita denominata CUDE al fine di semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano e consentire loro un pieno esercizio del diritto alla mobilità.
9. A dare adeguata notizia dell'avvenuta adesione alla Piattaforma, fornendo altresì adeguata informazione circa il suo funzionamento, per il tramite i mezzi di comunicazione istituzionali (sito web comunale, social, ecc) e media locali.

Per il Gruppo Consiliare:


dott. Peter Gudi